

N. 94/2013 R. G.

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- Sezione 1^a civile -

composta dai Magistrati:

dott. Liana M.T. ZOSO
dott. Guido FEDERICO
dott. Guido SANTORO

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa di reclamo promossa con ricorso depositato in data 16/1/2013

da

VENETA REAL ESTATE S.R.L.

con l'avv. V. Sorrentino di Vicenza e con l'avv. Gianluca Righetti di Venezia,
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Marcon (VE) via IV
Novembre n. 4;

- RECLAMANTE -

contro

GECON S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO

in persona del liquidatore pro tempore con l'avv. R. Canilli di Vicenza, elettivamente
domiciliata presso lo studio del difensore in Vicenza, Contra' Apolloni n. 21, come da
mandato a margine della memoria depositata in data 13 luglio 2012;

- SOCIETÀ CONCORDATARIA RESISTENTE -

OGGETTO: reclamo "ex artt. 131, 137 l. fall." avverso la "sentenza" n. 140/12 pronunciata dal
tribunale di Vicenza in data 15 novembre 2012, depositata in cancelleria in data 26 novembre 2012,
con la quale è stata rigettata la domanda di risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni
proposto da **GECON S.R.L. in liquidazione** in data 21/12/2009.-

Causa discussa all'udienza del 23 maggio 2013.-

Premesso che

1. Con il provvedimento qui reclamato il tribunale di Vicenza ha respinto la domanda,
formulata, fra gli altri, da **Veneta Real Estate S.R.L.**, diretta alla risoluzione del
concordato preventivo proposto dalla società **Gecon S.R.L.** con ricorso 21/12/2009 e
omologato dal tribunale con decreto del 27/5/2010-12/7/2010.

Il tribunale ha ritenuto che la domanda di risoluzione del concordato non poteva
essere accolta, poiché alla data del primo ricorso per ottenere la
medesima (1.6.2012) era già trascorso un anno dall'unica data
(31.12.2012) prevista per l'esecuzione dei pagamenti, overossia
l'unico adempimento previsto nel concordato, secondo il disposto
dell'art. 186 l. fall."

REP. 1132/13.

Il tribunale ha poi ritenuto non rilevante la circostanza che la cessione dell'azienda fosse avvenuta in data (25/7/2012) successiva alle "scadenze concordatarie" in quanto "non era prevista come adempimento del C.P.", che prevedeva unicamente i pagamenti.

2. Con il reclamo di cui in epigrafe [redacted] s.r.l. critica tale decisione, esponendo che, oltre alla erronea indicazione del termine ultimo dei pagamenti (30/12/2012 anziché 30/12/2010) e alla adozione di una sentenza in luogo di un decreto, il provvedimento avrebbe erroneamente ritenuto la irrilevanza dell'adempimento della cessione dell'azienda ai fini del decorso del termine per la richiesta di concordato, sottolineando come sia necessario avere riguardo all'ultimo effettivo adempimento esecutivo del concordato, che nella specie era rappresentato dalla cessione dell'azienda del luglio 2011, con conseguente tempestività del ricorso per la risoluzione del concordato del giugno 2012.

La società reclamante ha poi fatto richiamo alle deduzioni svolte in prime cure con riguardo alla sussistenza e rilevanza dell'inadempimento dedotto a sostegno della richiesta di risoluzione.

3. La società concordataria si è opposta all'accoglimento del reclamo, sostenendo la correttezza della individuazione operata dal tribunale di Vicenza del termine finale per la proponibilità della domanda di risoluzione e contestando nel merito la sussistenza e la rilevanza dell'inadempimento invocato, facendo altresì presente di aver già raggiunto un accordo con l'agenzia delle entrate e di aver provveduto anche al relativo pagamento, sì che la procedura era pronta al riparto finale e alla conseguente chiusura.

4. Disposti alcuni rinvii dell'udienza per consentire l'acquisizione del fascicolo del primo grado, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 23 maggio 2013.

Considerato che

1. La forma della sentenza è testualmente prevista dalla legge fallimentare agli artt. 137 co. 4 e 5 l. fall. soltanto con riguardo all'ipotesi nella quale venga accolta la domanda di risoluzione del concordato fallimentare; in tema di concordato preventivo, ove l'art. 186 l. fall. fa richiamo alla disciplina del concordato fallimentare (la quale, a sua volta, fa rinvio alla disciplina del procedimento prefallimentare), si ritiene che il provvedimento di rigetto dell'istanza di risoluzione vada adottato con la forma del decreto. Ne viene che il provvedimento adottato dal tribunale di Vicenza, in quanto reiettivo della domanda di concordato andava adottato in forma di decreto, ma si tratta di profilo del tutto anodino ai fini divisati dalla parte reclamante, in quanto inidoneo a comportare un vizio tale da poter anche solo astrattamente condurre alla nullità del provvedimento pronunciato, essendo certo che la forma adottata (sentenza) contiene in sé ogni requisito di contenuto-forma anche del decreto e che non ha ingenerato alcuna incertezza nella reclamante (che ha adottato il corretto mezzo di impugnazione).

2. Ed è pure certamente erronea l'indicazione recata nel provvedimento reclamato circa la data assunta a riferimento per il computo dell'anno di cui all'art. 186 l. fall., ma si tratta – all'evidenza – di un mero errore materiale, tanto è vero che nel successivo passaggio della motivazione si fa riferimento alla data del 31/12/2010, mentre è certo che tale imprecisione non ha condotto ad alcun effettivo fraintendimento né nel ragionamento del giudice di prime cure né nella parte reclamante.

3. Quanto al profilo denunciato con il reclamo, ossia quello inerente la proposizione dell'istanza di risoluzione del concordato oltre il termine annuale di cui all'art. 186 cit. e, segnatamente, oltre il termine di un anno da quello della "unica data prevista per i pagamenti" (decreto impugnato) va riscontrato che non emerge in maniera adeguatamente certa che il termine dei pagamenti fosse stato indicato nella piano concordatario entro il 31/12/2010.

In tal senso non depone il tenore della proposta, dalla quale non è desumibile alcuna chiara e sufficientemente precisa indicazione circa il fatto che i pagamenti si sarebbero esauriti entro un anno da essa (e, dunque, entro il 31/12/2010 essendo la proposta stata depositata nel dicembre 2009).

L'unico punto al riguardo effettivamente presente nel piano (n. 5 "Realizzazione del piano") recita: *"la proposta di concordato e il relativo piano predisposto dalla ricorrente prevedono l'assegnazione dell'intero patrimonio ai creditori suddivisi tra creditori privilegiati e creditori chirografi, affinché il suo realizzo consenta il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, ed il residuo venga attribuito ai creditori chirografari secondo la distinzione in classi come sopra esposta. Il menzionato realizzo include la cessione del ramo di azienda in coerenza con quanto descritto in punto "immobilizzazioni" e prudenzialmente si prevede che quest'ultima possa essere perfezionata entro 12 mesi dalla presentazione della presente domanda. Tale previsione giustifica i previsti incassi e pagamenti, questi in prededuzione.*

Il piano di pagamento delle somme dovute per spese di procedura, per il pagamento integrale dei crediti privilegiati, e della percentuale dei creditori chirografari sarà realizzato sulla base dell'incasso dei crediti in essere e della cessione dei beni messi a disposizione della procedura" (proposta 21-12-2009, pag. 24).

Da tale enunciazione del piano, invero, non pare potersi desumere che il termine ultimo per i pagamenti era stato tassativamente indicato nel 31/12/2010, in quanto la formulazione pare piuttosto collegare i pagamenti con la liquidazione dell'attivo per la quale viene prevista, ma in forma possibilistica e del tutto ipotetica, un completamento entro l'anno successivo alla proposta.

Ed anche la notazione del tribunale per escludere la rilevanza della cessione dell'azienda intervenuta nel luglio del 2011, *"con ritardo rispetto alle scadenze concordatarie"*, (ossia che la stessa *"non era prevista come adempimento del C.P."*) non pare pienamente in linea con il sopra riportato contenuto della proposta che a quella cessione sembra annettere specifico rilievo.

Né il decreto di omologazione ha in qualche modo integrato e puntualizzato che i pagamenti avrebbero dovuto essere ultimativamente effettuati entro un anno dal 30/12/2009 e, dunque, non oltre il 31/12/2010.

4. E' certo, peraltro, che - anche a voler ritenere la tempestività del ricorso presentato dalla *[nome società] s.r.l.* - per l'accoglimento di esso si rende necessario positivamente verificare la sussistenza di un inadempimento rilevante ai fini di cui all'art. 186 l.fall.

E, in proposito, in questa sede la reclamante si è limitata ad allegare che la proposta di

concordato prevedeva un pagamento ai chirografi della prima classe di una percentuale pari al 29,37% e che dopo un riparto del 15% non sarebbe prevedibile alcun ulteriore riparto, in quanto il sopravvenuto accertamento dell'Agenzia delle entrate per un debito di € 1.616.377,18, finisce per assorbire qualsiasi possibilità di ulteriori riparti e che in ogni caso, "la percentuale promessa ai creditori istanti verrà modificata" onde "l'inadempimento" non sarebbe "contestabile".

Appare, innanzi tutto, premettere che, «quando si tratti di proposta concordataria con cessione dei beni la percentuale di pagamento eventualmente prospettata non è vincolante, non essendo prescritta da alcuna disposizione la relativa allegazione ed essendo al contrario sufficiente l'impegno a mettere a disposizione dei creditori i beni dell'imprenditore liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o ne alterino apprezzabilmente il valore», salva l'assunzione di una specifica obbligazione in tal senso» (C. 11/13817, ricordata da Cass. SS.UU. 13/1521).

E la proposta di concordato prevedeva la cessione di tutti i beni ai creditori, ma non garantiva affatto una percentuale minima di riparto, limitandosi a indicare la "possibile percentuale di soddisfo" era "allo stato ipotizzabile nelle seguenti percentuali ...": proposta, pag. 23).

In secondo luogo, va ricordato che, a seguito della modifica legislativa dell'art. 186 cit., la risoluzione del concordato preventivo è subordinata alla sussistenza di un inadempimento qualificabile come di non "scarsa importanza".

E, in tale chiarita prospettiva, addurre – come si limita a fare la reclamante – che è "ragionevole ritenere come dato certo" una "modifica" della percentuale corrisposta ai chirografi con una distribuzione inferiore a quella prevista dal piano non pare, di per sé solo, sufficiente a evidenziare la ricorrenza di un inadempimento idoneo a comportare la risoluzione del concordato. E già tale rilievo varrebbe di per sé solo a comportare la reiezione del reclamo.

Tanto più che, a seguito della pacifica definizione della posizione dell'Erario con il pagamento di una somma in via transattiva – come è risultato in questa sede di reclamo – la prospettiva della reclamante circa la mancanza di qualsiasi ulteriore ripartizione (oltre quella già effettuata del 15%) ai creditori chirografi va certamente esclusa. E, dunque, la prospettazione della reclamante è, anche sotto tale concorrente profilo, certamente infondata e inaccoglibile la relativa domanda di risoluzione.

Peraltra, anche volendo scendere alla disamina dei dati concreti, pur non compiuta dalla reclamante in questa sede, emerge che:

- la percentuale che, secondo il c.g., competeva alla prima classe dei chirografi era del 29,37% (cfr. relazione ex art. 172 l.fall. del 23-3-2010);
- il riparto effettuato ha consentito il pagamento di una percentuale del 15%;
- il residuo attivo ammonta a € 634.000;
- con il riparto di tale somma, secondo la stessa ~~relazione~~ ~~relazione~~, sarebbe stato regolarmente adempiuto il concordato ("prima della ... pretesa dell'agenzia delle entrate la procedura si sarebbe potuta concludere con le ragioni dei creditori interamente soddisfatte": istanza di risoluzione del concordato preventivo 31/5/2012, pag. 3);
- orbene, a seguito della già ricordata definizione transattiva con l'Agenzia delle entrate, come comprovato dalla società con la produzione del pagamento compiuto di € 202.909,94, si è prodotta una correlativa diminuzione dell'attivo distribuibile ai creditori

chirografi;

peraltro fra la percentuale distribuibile ai chirografi prima dell'intervento della passività e i confronti dell'erario, e pari a circa il 7,6% (come indicata in prime cure da altro tanto per la risoluzione [redacted] s.p.a. e [redacted] s.p.a.), e quella concretamente ripartibile dopo l'accordo di cui si è detto (con diminuzione dell'attivo distribuibile da circa 34.000 a circa 432.000) non si ravvisa uno scostamento di per sé solo significativo ai fini risolutivi, comportando verosimilmente una diminuzione di pochissimi punti percentuali nel riparto ai creditori.

. In definitiva, anche a prescindere dalla questione inerente il rispetto del termine annuale, è certo che il ricorso per la risoluzione del concordato preventivo non può trovare accoglimento e va respinto, il che comporta la conferma del provvedimento reclamato.

. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte reclamante e vanno poste a suo integrale carico.

P.Q.M.

La Corte, provvedendo sul reclamo proposto da [redacted] s.p.a. avverso il provvedimento pronunciato dal tribunale di Vicenza il 15/11/2012 e depositato in cancelleria il 26/11/2012 lo respinge e, per l'effetto, conferma il provvedimento reclamato;

condanna la parte reclamante alla rifusione delle spese processuali sostenuta dalla parte reclamata e che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre a oneri fiscali e previdenziali e come per legge dovuti.-

Venezia, 23 maggio 2013.-

Il consigliere est.

Guido Santoro

Il Presidente

Liana M. T. Zoso

CORTE D'APPELLO VENEZIA
Depositato in cancelleria

31 MAG 2013

DATO AVVISO
TELEMATICO P.Q.N.
Oggi 31.5.2013

Coll.

REP. 1132/2013